


ALLEGATO “B”

COMUNE DI SOLESINO
PROVINCIA DI PADOVA



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento disciplina la gestione degli interventi nel sottosuolo e nel soprassuolo di aree di proprietà comunale ovvero soggette a servitù di uso pubblico, o soggette ad uso pubblico di fatto, poste nel territorio di Solesino con la sola eccezione delle strade gestite direttamente da Provincia, allo scopo di garantire la corretta manutenzione della viabilità urbana e, nel contempo, la prestazione dei servizi alla cittadinanza.

Il presente Regolamento si applica ai singoli privati e tutte le società (quali ad esempio a puro titolo esemplificativo ENEL DISTRIBUZIONE, TELECOM, ACQUEVENETE, 2iRete Gas, FASTWEB, VODAFONE, ecc.) che intendano richiedere l'autorizzazione e/o che siano titolari dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune di Solesino.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento sono definiti:

Scavo: qualsiasi apertura temporanea sul suolo pubblico o di uso pubblico, anche di fatto.

Lavori ordinari: manomissioni del suolo pubblico operate al fine di eseguire nuovi allacciamenti, riparazioni, dismissioni o comunque lavori di scavo di dimensioni contenute.

Lavori complessi: manomissioni del suolo pubblico che non possono essere considerate lavori ordinari, quali, in via esemplificativa e non esaustiva, la posa di nuove condutture, ampliamenti di reti esistenti, scavi in genere che superano m. 10 di sviluppo, ecc. Sono da considerarsi comunque lavori complessi, quelli da eseguirsi su pavimentazioni speciali diverse dal conglomerato bituminoso. Per i lavori complessi il Servizio Lavori Pubblici potrà richiedere integrazioni con documentazione firmata da un tecnico abilitato allo svolgimento della libera professione.

Art. 3 - Autorizzazione

Le opere di scavo sulle aree di cui all'art. 1 sono soggette ad autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 21 del dlgs 30 aprile 1992 n. 285, (Codice della Strada), e sue successive modifiche (DL 24 giugno 2014 n° 90, L 11 agosto 2014 n° 114, D.M. 16

dicembre 2014 e dal DL 31 dicembre 2014 n° 192, convertito con modificazioni dalla L 27 febbraio 2015 n° 11;

In ogni caso, prima dell'inizio dei lavori, il soggetto che è stato autorizzato ad eseguire lo scavo deve informare altri Enti o Società potenzialmente interessati allo scavo, così da coordinare le singole iniziative al fine di segnalare i sottoservizi presenti nell'area interessata ai lavori;

Nel caso di interventi da eseguirsi su opere e strade comunali di recente costruzione o ripavimentazione, a seconda della tipologia della pavimentazione, sarà vietato ogni e qualsiasi intervento per un periodo non inferiore a:

- 5 anni in caso di pavimentazioni speciali (cubetti o lastre di porfido, autobloccanti, ecc.)
- 3 anni in caso di nuova costruzione stradale con pavimentazione di conglomerato bituminoso;
- 2 anni in caso di rifacimento della pavimentazione di conglomerato bituminoso.

In deroga a quest'ultima disposizione potranno essere autorizzati solamente gli interventi dovuti a cause di forza maggiore oltre a quelli che i soggetti concessionari di pubblici servizi sono obbligati ad eseguire per effetto della loro speciale natura, in assenza di soluzioni alternative proponibili di concerto con l'Amministrazione Comunale e, comunque, a condizione vengano eseguite con le modalità di cui all'allegato D (tavole esplicative tagli e ripristini).

Art. 4 – Autorizzazione su strade non comunali all'interno del centro abitato

Per lavori di scavo lungo strade statali o provinciali, poste all'interno del centro abitato, l'Autorizzazione viene rilasciata salvo nulla-osta dell'Ente proprietario della stessa ai sensi dell'art. 26 del dlgs 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada). e sue successive modifiche (DL 24 giugno 2014 n° 90, L 11 agosto 2014 n° 114, D.M. 16 dicembre 2014 e dal DL 31 dicembre 2014 n° 192, convertito con modificazioni dalla L 27 febbraio 2015 n° 11;

Art. 5 – Domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione, redatta preferibilmente sull'apposito modello predisposto dal Servizio Lavori Pubblici debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente, deve essere presentata almeno quindici giorni prima della data di inizio dei lavori.

La domanda deve essere indirizzata all'Ufficio Tecnico Comunale, e deve contenere tutti gli elementi che seguono:

- il domicilio ed i recapiti (indirizzo, telefono, e mail) del richiedente;
- il responsabile tecnico o del legale rappresentante della Ditta esecutrice dei lavori;
- scopo per cui si vuole aprire lo scavo;
- le date previste di inizio e di fine dei lavori;
- l'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria

Alla domanda dovranno essere allegati:

- il rilievo fotografico della zona interessata che documenti la situazione antecedente la manomissione;
- Planimetria indicante l'ubicazione dello scavo e tavole grafiche idonee a dimostrare le dimensioni e le modalità dell'intervento;
- l'attestazione di versamento della garanzia prevista all'art 10;

- n. 2 marche da bollo

Nel caso di scavi complessi, su richiesta del Servizio Lavori Pubblici, la domanda dovrà essere integrata da una relazione e da eventuali calcoli di progetto firmati da un Tecnico abilitato alla libera professione.

L'Ufficio Tecnico Comunale, entro dieci giorni dalla data di presentazione dell'istanza, comunica per iscritto l'avvio del procedimento ovvero l'eventuale sospensione, nel caso di documentazione irregolare e/o incompleta, con richiesta di integrazione.

Ogni modifica dell'intervento autorizzato dovrà essere anch'essa preventivamente autorizzata con le stesse modalità di cui ai precedenti periodi.

Rimane a carico del richiedente la verifica della presenza di sottoservizi che possano interferire con lo scavo, presso i rispettivi enti gestori, nonché contattarli per eventuali interventi coordinati, così come previsto all'articolo 3

Art. 6 – Rilascio dell'Autorizzazione

L'autorizzazione sarà rilasciata dal competente servizio entro 15 giorni dalla richiesta o dal deposito della documentazione integrativa eventualmente richiesta, dandone comunicazione al richiedente presso il domicilio indicato nella richiesta.

L'Autorizzazione deve contenere gli stessi elementi elencati nel secondo periodo del precedente articolo 5, oltre alla durata della stessa, che sarà stabilita avuto riguardo alle esigenze del richiedente e del preminente interesse pubblico.

All'autorizzazione sarà allegata una copia della planimetria e delle tavole grafiche debitamente timbrate che dovranno essere conservate in cantiere.

L'autorizzazione è sempre rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

Art 7 – Autorizzazioni continuative annuali

Alle società fornitrici di pubblici servizi, stante la loro continuità operativa nel territorio per l'esecuzione di lavori di pronto intervento e di lavori ordinari, potrà essere rilasciata, su richiesta, una speciale autorizzazione annuale con le garanzie di cui all'art. 10.

In tal caso l'esecuzione dei lavori dovrà semplicemente essere comunicata, almeno tre giorni prima del loro inizio, allegando una planimetria dell'intervento ed una semplice relazione che indichi le dimensioni e le modalità di esecuzione di lavori.

I lavori complessi devono comunque essere sempre oggetto di specifica autorizzazione.

Art. 8 – Comunicazione di inizio lavori – Termine dei lavori – Proroga dei termini

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere trasmessa al Servizio Lavori Pubblici la comunicazione della data di effettivo inizio lavori, preferibilmente sul modello predisposto ovvero tramite comunicazione PEC che contenga tutti gli elementi previsti nel modello.

Per le società fornitrici di pubblici servizi, in caso di guasti o altro tipo d'intervento indifferibile ed urgente, la comunicazione dovrà essere effettuata tempestivamente prima dell'intervento ai settori competenti a mezzo telegramma, fax o P.E.C. e poi perfezionata per ciò che concerne le garanzie di cui all'art. 10, se dovute.

I lavori devono essere ultimati nel termine stabilito dalla Autorizzazione.

Eventuali proroghe del termine di ultimazione lavori prescritto, potranno essere concesse, su richiesta motivata del titolare dell'autorizzazione, solo per fatti non dipendenti dalla volontà del titolare stesso o della ditta esecutrice.

Per interventi completati oltre il termine prefissato nell'Autorizzazione o nel provvedimento di proroga dell'Autorizzazione, il titolare della autorizzazione è soggetto alla sanzione prevista per l'esecuzione dei lavori in mancanza di titolo abilitativo.

Art. 9 – Esecuzione dei lavori

Nell'esecuzione dei lavori, gli operatori devono puntualmente attenersi alle prescrizioni tecniche contenute del “*Foglio condizioni esecutive per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico*” allegate al presente regolamento ed a quelle integrative eventualmente contenute nell'Autorizzazione medesima.

Le prescrizioni tecniche contenute del “*Foglio condizioni esecutive per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico*”, possono essere puntualizzate o eventualmente modificate da parte del Servizio Lavori Pubblici, con provvedimento.

Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere eseguito un rilievo fotografico che ne documenti l'andamento e le modalità operative adottate. Tale rilievo dovrà essere allegato alla comunicazione di fine lavori a dimostrazione del rispetto delle prescrizioni tecniche impartite.

Al fine di verificare il corretto ripristino degli scavi potranno essere richieste le copie dei D.D.T. dei materiali utilizzati.

Art. 10 – Garanzie

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il richiedente, che non sia espressamente esentato per legge, deve prestare un deposito cauzionale a favore del Comune di Solesino a garanzia del corretto ripristino delle aree, nella misura fissa di 750,00 € per i lavori ordinari, entro 5 metri di scavo. Tale importo sarà annualmente aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale o in assenza, mediante adeguamento alla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati;

Per lavori complessi, l'importo sarà quantificato dal Servizio Lavori Pubblici valutando il costo di ripristino sulla base del prezzario regionale e tenuto conto delle specificità dei lavori.

Il deposito cauzionale prestato sarà svincolato una volta eseguito il sopralluogo di verifica in contraddittorio sulla corretta esecuzione degli interventi di ripristino definitivo, di cui all'art 13.

Il deposito cauzionale dovrà essere prestato secondo le seguenti modalità:

- - polizza fideiussoria bancaria o assicurativa;
- - altre modalità da concordare con il Servizio Economico, Finanziario e Tributi.

Gli enti gestori di servizi pubblici, nei casi di cui all'articolo 7), dovranno presentare una polizza unica con validità annuale rinnovabile di importo complessivo pari a dodici volte il valore base.

Art. 11 – Informazione e programmazione

Il Comune dà informazione, in particolare agli Enti e gli operatori interessati, anche tramite la pubblicazione del piano delle opere o la pubblicazione della deliberazione della Giunta Comunale di approvazione dei propri progetti d'intervento, dei nuovi piani di lottizzazione, delle manutenzioni straordinarie, delle ristrutturazioni e della realizzazione di strade.

Qualora gli Enti e gli operatori interessati ad opere di scavo non rappresentino formalmente specifiche esigenze, il Comune procede ad effettuare e/o autorizzare gli interventi come approvati senza prescrizione alcuna per quanto riguarda modifiche o nuova realizzazione di sottoservizi.

Per quanto riguarda eventuali richieste di intervento su strade oggetto di interventi di manutenzione straordinaria ovvero di nuova costruzione, si richiamano le disposizioni di cui al precedente articolo 3)

Art. 12 – Richiesta di ordinanza di modifica della circolazione

Per lavori che comportino la chiusura al traffico di una strada ovvero deviazioni di flussi di traffico su itinerari alternativi, le operazioni di segnalazione necessarie ad assicurare la sicurezza e la funzionalità della circolazione, oltre all'informazione della cittadinanza, sono a carico del soggetto titolare dell'Autorizzazione.

Le modalità d'informazione della cittadinanza e gli accorgimenti necessari per la riduzione dei disagi alla circolazione dovranno essere preventivamente concordati con l'Amministrazione Comunale.

I titolari delle autorizzazioni sono tenuti a richiedere l'emissione delle ordinanze per la limitazione del traffico durante l'esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza e fluidità della circolazione ed ad astenersi di iniziare i lavori fino al rilascio delle ordinanze.

Sono a carico dei titolari delle autorizzazioni tutti i danni, diretti e indiretti, a seguito di sinistri o eventi dannosi cagionati durante la esecuzione o per imperfetta esecuzione degli interventi (comprese manchevolezze attinenti la segnaletica) effettuati dagli stessi titolari o da chi per essi. In sede di richiesta, i titolari si obbligheranno a tenere indenne e sollevato il Comune da qualsiasi pretesa o molestia, nonché da conseguenze giudiziarie, che possano per qualsiasi motivi provenire da terzi.

Art. 13 – Comunicazione di fine lavori

La data di ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto al Servizio Lavori Pubblici, preferibilmente utilizzando il modulo predisposto, al fine di constatarne l'effettiva regolare esecuzione mediante sopralluogo da eseguire in contraddittorio con il titolare dell'autorizzazione.

Le aree manomesse rimarranno in manutenzione al richiedente per la durata di anni uno a partire dalla data di comunicazione dell'ultimazione dei lavori.

Durante tale periodo il richiedente dovrà provvedere a tutte le riparazioni che dovessero occorrere, rinnovando i manti di copertura superficiale e le pavimentazioni che per imperfetta esecuzione dei lavori manifestassero cedimenti o rotture in genere, dandone preventiva comunicazione per eventualmente concordare le modalità esecutive.

Alla scadenza del periodo di manutenzione sarà eseguita da parte del Servizio Lavori pubblici la visita della presa d'atto del certificato di regolare esecuzione, al fine di rilasciare il documento attestante la regolare esecuzione dei lavori di scavo e ripristino delle aree e lo svincolo della cauzione prestata; la visita non potrà comunque riguardare la funzionalità degli impianti.

Qualora dagli esiti della visita della presa d'atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori risultassero svolti in conformità a quanto prescritto e regolamentato, sarà svincolato il deposito cauzionale prestato, tranne nei casi in cui si tratti di lavori rientranti nelle autorizzazioni continuative di cui all'articolo 7).

Qualora, invece, sia accertato da parte del Servizio Lavori Pubblici la non regolare esecuzione dei lavori, il periodo di manutenzione verrà prorogato, tenuto conto dei difetti riscontrati, per un tempo da concordare e si rinnoveranno conseguentemente tutti gli oneri precedentemente indicati nel presente articolo.

In caso di inadempienza, l'Amministrazione Comunale per la realizzazione degli interventi si avvarrà della cauzione di cui all' art. 10, fatta salva la necessità di chiedere il rimborso delle maggiori spese sostenute, qualora l'importo garantito non si riveli sufficiente.

Art. 14 – Tecniche alternative allo scavo

In casi particolari l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a discrezione del servizio comunale competente, di imporre l'utilizzo anche di altre tecniche (spingitubo, videoispezioni preventive ecc....) alternative allo scavo.

Per tutto quanto non previsto nelle presenti norme, l'esecuzione delle operazioni di scavo e ripristino dovrà comunque seguire le regole del buon costruire necessarie per dare le opere finite a regola d'arte.

Art. 15 - Sanzioni

Chiunque esegua lavori senza l'autorizzazione prescritta dal presente Regolamento, ferme restando le sanzioni previste dal d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), e sue successive modifiche (DL 24 giugno 2014 n° 90, L 11 agosto 2014 n° 114, D.M. 16 dicembre 2014 e dal DL 31 dicembre 2014 n° 192, convertito con modificazioni dalla L 27 febbraio 2015 n° 11, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 4 dell'art. 21 della Legge 29/07/2010 n. 120 e s.m.i., che si riporta integralmente:

“Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 6.779,00 a 63.119,00.”